



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)
Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141
www.icfarra.edu.it
E-MAIL: twic84300n@istruzione.it –
TVIC84300N@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n° 83006030262



Col San Martino 27 Aprile 2020

Ai Genitori degli alunni
beneficiari dell'utilizzo dei dispositivi
assegnati in comodato d'uso

Sito Web

Atti

I. C. STATALE - FARRA DI SOLIGO
Prot. 0001310 del 27/04/2020
C 07 (Uscita)

Oggetto: Comunicazione Consegna Dispositivi tecnologici in comodato d'uso

Gentili Genitori

Con la presente si comunica che alcuni dispositivi sono stati consegnati, con l'aiuto della protezione civile, ai beneficiari che, avendo inoltrato richiesta, rientravano all'interno dei criteri individuati dal consiglio d'Istituto nella seduta dell'8 Aprile c.a. Per evitare problemi legati alla consegna, i beneficiari sono stati informati, dalla segreteria, telefonicamente prima della consegna.

La presente vi arriva per chiedere la collaborazione tra quanti, avendo inoltrato domanda e non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione, continua a telefonare in segreteria per sapere se rientranti tra i beneficiari. Questo atteggiamento, per quanto comprensibile, vista la situazione, rallenta di molto il lavoro di chi risponde alle famiglie, perché come sapete, la scuola è chiusa e le chiamate vengono convogliate, con modalità di trasferimento, verso l'unica persona che è incaricata dalla scrivente a rispondere ma che è la stessa che si occupa di redigere i contratti per fare in modo che i dispositivi arrivino prima possibile. In questa fase la vostra collaborazione è essenziale per velocizzare le attività amministrative legate a quest'aspetto della vita scolastica.

Con la presente, si informa anche l'utente che la scuola ha, da pochissimi giorni, chiesto di partecipare ad un bando PON FESR per avere assegnati ulteriori fondi per l'acquisto di notebook e proseguire nella messa a disposizione di device alle famiglie che necessitano di tali mezzi, sperando che la nostra scuola sia tra i beneficiari dei fondi che il Governo riceve dall'Europa e che mette a disposizione delle Regioni per facilitare la partecipazione dei bambini/ragazzi alle attività di Didattica a Distanza, anch'essa diventata la modalità ordinaria di erogazione del servizio dal 9 Aprile c. a. in questa fase di emergenza Nazionale. Si informa anche in merito al diritto che l'utente ha per accedere agli atti di proprio interesse che deve essere, personale, legittimo, concreto ed attuale. Esso viene effettuato ai sensi dell'art.25 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che qui si di seguito si riporta per conoscenza:

“Art. 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente

trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. ((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.”

Nel ringraziarvi per la collaborazione che so essere alta, auguro a tutti voi di trascorrere una serena giornata, con la consapevolezza che assieme saremo in grado di superare questi difficili momenti.

Cordiali saluti

*La Dirigente Scolastica
Salvatrice Faraci*